



Comune di Novedrate

Provincia di Como

ORDINANZA N° 24

Li, 20/04/2022

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE CON FORMAZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA ISIMBARDI F.TE FARMACIA, PER CONSENTIRE ALLA DITTA EDILSCAVI L'ESECUZIONE DEI LAVORI COMUNALI DI ASFALTATURA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta dell'impresa Edilscavi F.lli Lefons Snc, protocollata in data 20.04.2022 al nr. prot. 2402, intesa ad ottenere la chiusura temporanea al traffico veicolare con formazione del divieto di sosta e di fermata presso il parcheggio antistante la Farmacia di via Isimbardi per consentire l'esecuzione dei lavori comunali di asfaltatura;

Considerato che al fine di evitare danni a persone e a cose, e nello stesso tempo per agevolare lo svolgimento dei lavori, si rende necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto di strada comunale descritto in premessa;

Visti gli artt. 1, 5, 6 e 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm. ed int.;

Visti gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come integrato del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 61 O e ss.mm. ed int.;

ORDINA

1. la chiusura temporanea al traffico veicolare con formazione del divieto di sosta e di fermata presso il parcheggio antistante la Farmacia di via Isimbardi per consentire l'esecuzione dei lavori comunali di asfaltatura;
2. l'ordinanza sarà esecutiva a partire dalle ore 08.00 del giorno martedì 26.04.2022 a fine lavori;
3. la chiusura come la riapertura al traffico veicolare del suddetto parcheggio sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali posti e mantenuti in perfetta efficienza dall'impresa Edilscavi F.lli Lefons Snc;

PRESCRIZIONI:

È fatto obbligo al richiedente ed alla ditta esecutrice dei lavori, di adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nei tratti di strada che precedono o che sono adiacenti la zona interessata alla modifica della circolazione in analogia a quanto previsto per l'esecuzione dei lavori su sede stradale ovvero con le modalità stabilite dall'Art. 31 del D.P.R. n. 495/1992.

Non dovranno essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra di loro; a tal fine i segnali permanenti potranno essere adeguatamente oscurati o coperti. Il sistema segnaletico temporaneo da utilizzare durante l'esecuzione della modifica alla viabilità di cui sopra **deve essere conforme** agli schemi ed alle indicazioni disposte dallo specifico Disciplinare tecnico approvato con D.M. 10/07/2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- (Supplemento ordinario della G.U. del 26/09/2002).

Tutti i segnali temporanei **dovranno essere saldamente installati in modo da resistere ad eventuali intemperie** ed assicurare la stabilità degli stessi in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica secondo quanto previsto dalle norme dell'Art. 30 del D.P.R. n. 495/92; a tal proposito **viene fatto obbligo alla ditta richiedente di verificare costantemente durante tutta la durata della modifica alla circolazione stradale** la stabilità delle installazioni ed il regolare posizionamento di tutto il sistema segnaletico e di adottare i dovuti accorgimenti per la sicurezza della circolazione.

Coloro che operano in prossimità della delimitazione della zona interessata alla modifica alla circolazione stradale e che comunque sono esposti al traffico dei veicoli, nello svolgimento della loro attività lavorativa, **devono essere visibili** sia di giorno che di notte secondo le modalità previste dall'Art. 37 del già citato D.P.R. n. 495/1992.

La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi all'interno della zona di cantiere **deve comprendere debiti accorgimenti a difesa dell'incolumità dei pedoni** che transitano in prossimità dello stesso cantiere. Analoghi accorgimenti dovranno essere adottati nell'applicazione della presente ordinanza qualora necessari a seguito delle modifiche apportate alla circolazione.

La ditta destinataria del presente atto rimane unica responsabile per eventuali danni alle persone e cose che si dovessero verificare a causa delle modifiche alla circolazione veicolare, delle limitazioni e delle deviazioni di itinerario stradale o per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza.

Variazioni nell'applicazione della presente Ordinanza saranno possibili solo effettuando tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale ed attenendosi ad ogni direttiva conseguente, anche verbalmente impartita, dallo stesso.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'Art.7 del D. Lgs. n°285/1992 (Codice della Strada).

Responsabile cantiere: Sig. LEFONS Amedeo

Si dispone altresì che

- L'impresa esecutrice delle opere, **è incaricata di tutte le attività necessarie affinché la presente Ordinanza venga debitamente portata a conoscenza dei residenti e delle attività produttive** ubicate sui luoghi e le strade limitrofe;

- viene fatto obbligo all'Impresa esecutrice delle opere di comunicare con immediatezza e formalmente (fax, mail, ecc...) al Comando di Polizia Locale l'avvenuta esecuzione di quanto disposto con il presente provvedimento e l'avvenuta completa installazione di tutta la segnaletica stradale temporanea;

La presente Ordinanza, la quale si intende revocata all'atto del ripristino della previgente e normale circolazione, si dichiara immediatamente esecutiva e sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, la sua esposizione in modo visibile in loco a cura del richiedente (apposizione su testate di cantiere, barriere stradali, pannello di cui al comma 6° Art. 30 Reg. CdS ecc..), nonché mediante la pubblicazione dell'atto all' Albo pretorio on – line del Comune di Novedrate.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque via abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al TAR della Regione Lombardia, ai sensi della legge 1034/1971 e successive modificazioni oppure al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
F.to Comm. Carlo Natella